

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi.....Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 14 giugno 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della legittimità dell'iscrizione nei sistemi di informazione creditizia pur in presenza di contestazioni tra le parti del rapporto di credito in ordine alla stessa esistenza del debito non soddisfatto, e dei limiti della risarcibilità dei danni sofferti dal cliente a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del debito oggetto della segnalazione. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

La controversia portata alla cognizione del Collegio si colloca a valle di un precedente contenzioso sorto tra il cliente e l'intermediario – avente a oggetto un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto, presso un terzo fornitore, di un bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale del ricorrente e che quest'ultimo affermava, *inter alia*, non potersi considerare efficacemente concluso tra le parti, con conseguente inesistenza dei crediti fatti valere nei suoi confronti – già portato all'esame dell'Arbitro Bancario Finanziario, e definito con decisione n. 1208 del 29 ottobre 2010 in senso favorevole al



cliente. In particolare, in tale decisione questo Arbitro ha affermato l'inesistenza della pretese creditorie fatta valere dall'intermediario, avendo ritenuto che il contratto di finanziamento non si sia mai perfezionato atteso che il cliente risultava aver manifestato e notificato alla controparte la revoca del proprio consenso prima di aver avuto conoscenza dell'accettazione.

Successivamente a tale decisione, con nota del 28 gennaio 2011, il cliente ha formulato un nuovo reclamo nei confronti dell'intermediario, contestando stavolta – sempre in relazione al già impugnato rapporto di finanziamento – l'illegittimità della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia effettuata per i ritardi nei pagamenti delle rate che, dopo i primi tempi, il cliente aveva deliberatamente sospeso in attesa della definizione del contenzioso avente ad oggetto l'accertamento della valida conclusione del contratto.

Nell'articolata lettera di reclamo, il cliente si duole del comportamento del resistente il quale, senza valutare *“con la dovuta prudenza i fatti e le circostanze accadute”* ha ritenuto di procedere alla segnalazione pregiudizievole, nonostante gli inviti a soprassedere dal procedere in tale senso, almeno sino alla definizione del contenzioso in essere sulla vincolatività del rapporto. A dire del cliente tale illegittima segnalazione, presumibilmente eseguita alla fine del mese di febbraio 2010, gli avrebbe provocato ingenti danni sia patrimoniali che morali. Quanto ai primi, essi sarebbero derivati dall'impossibilità di accedere ai finanziamenti per l'acquisto di una strumentazione professionale (la stessa già oggetto della compravendita finanziata dalla banca resistente e non andata a buon fine) necessaria per poter profittare di alcune propizie occasioni di lavoro –il che sarebbe dimostrato da tre dinieghi ricevuti da altrettanti intermediari, e tutti successivi alla segnalazione pregiudizievole. Quanto ai secondi essi sarebbero rappresentati dal deterioramento dell'ottima reputazione creditizia di cui, fino ad allora, lo stesso godeva.

Sulla basi di tali premesse, il cliente ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni così sofferti, determinandolo, in via equitativa, in € 50.000,00.

Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte dell'intermediario, il cliente si è, dunque, nuovamente rivolto all'ABF. Nel ricorso il cliente rinnova le contestazioni già avanzate in sede di reclamo e conclude reiterando la richiesta di risarcimento dei danni, sempre quantificati in via equitativa nella misura suddetta.

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni nelle quali ha contestato ogni addebito. Nelle proprie difese il resistente ha, innanzitutto, precisato di avere dato - già il 16 novembre 2010 – puntuale esecuzione alla precedente decisione del Collegio (n. 1208/2010), predisponendo l'estinzione del finanziamento con contestuale restituzione dell'importo di € 464,49 e la cancellazione dei relativi dati dai sistemi di informazione creditizia. Peraltro, sempre con riferimento alla pregressa decisione, l'intermediario non ha mancato, sebbene incidentalmente, di osservare come il contenzioso tra il cliente e l'azienda fornitrice, da lui liberamente scelta, abbia determinato la negativa evoluzione del rapporto contrattuale relativo al finanziamento finalizzato, finanziamento d'altra parte immediatamente erogato nella mani del medesimo fornitore sulla scorta di una dichiarazione di regolare esecuzione sottoscritta da cliente (documento, questo, che viene allegato agli atti mentre non risultava prodotto nell'ambito del precedente procedimento).

Con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione, ed appunto oggetto del presente ricorso del cliente, il resistente ha sottolineato, per un verso, come la documentazione esibita dal cliente in relazione ai dinieghi ricevuti dal sistema bancario non espliciti *“tra le motivazioni della mancata erogazione, la presenza di evidenze a carico del richiedente”*, e, per altro verso, piuttosto, che la valutazione sul merito creditizio viene comunque effettuata da ogni intermediario



sulla base di criteri prudenziali discrezionalmente individuati, nell'ambito dei quali si tiene conto delle *“diverse caratteristiche reddituali, lavorative, ecc. presentate dal richiedente”*. Sulla base di tali considerazioni, il resistente ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in mancanza di prova del nesso causale tra il comportamento della resistente e i danni lamentati per il mancato accesso al credito.

Come richiesto all'atto della presentazione del ricorso, la segreteria tecnica ha trasmesso le controdeduzioni al cliente, il quale ha fatto pervenire una breve nota con cui ha contestato quanto dedotto dal resistente, e in particolare ha contestato l'autenticità della dichiarazione di regolare esecuzione del contratto di finanziamento, lamentando che la stessa risulterebbe artefatta.

DIRITTO

Il ricorso del cliente è parzialmente fondato. Nel caso di specie non è, infatti, revocabile in dubbio che il debito per cui è stata effettuata la segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia era in realtà inesistente – appunto perché il rapporto di finanziamento, come già accertato da questo Collegio nella propria precedente decisione *inter partes* n. 1208/2010, non si era mai regolarmente perfezionato – conseguendone allora l'illegittimità della stessa per la carenza del necessario presupposto sostanziale.

D'altra parte a conclusioni diverse non è certo possibile giungere – come sembrerebbe adombrare il resistente – sulla base della valutazione del nuovo documento presentato in questa sede, e col quale l'intermediario intenderebbe dimostrare quel che doveva essere provato nel precedente procedimento in cui si discuteva della vincolatività del rapporto di finanziamento finalizzato; ossia che il contratto si era già perfezionato alla data di comunicazione della revoca della proposta da parte del cliente. Sotto questo profilo ritiene il Collegio che la questione della vincolatività del contratto – oggetto del precedente procedimento – non possa formare oggetto di un rinnovato esame in questa sede. E ciò perché, sebbene rispetto alle decisioni dell'ABF non sia evidentemente possibile discorrere, in senso tecnico, di un'efficacia di giudicato, il sistema di risoluzione alternativo delle controversie di cui all'art. 128-*bis* TUB è comunque disciplinato e organizzato in guisa tale che, una volta che una data controversia sia stata sottoposta alla cognizione dell'Arbitro, il potere decisorio di quest'ultimo si esaurisce con il suo esercizio; il che preclude, allora, alle parti di far valere in un successivo procedimento avanti l'ABF fatti impeditivi estintivi e modificativi del rapporto già oggetto della valutazione, ovvero documenti che dovevano essere prodotti nella precedente occasione (con la sola eccezione – come prospettato in un precedente orientamento del Collegio di Milano – delle ipotesi integranti la fattispecie del vizio revocatorio di cui all'art. 395, cod. proc. civ., i cui principi potrebbero considerarsi applicabili analogicamente anche al procedimento avanti all'ABF; ipotesi, questa, che all'evidenza non ricorre, però, nel caso in esame).

Ciò premesso in punto d'illegittimità dell'iscrizione, venendo all'esame della domanda di risarcimento ritiene il Collegio che la stessa possa essere accolta solo in relazione alla voce del danno non patrimoniale, atteso che rispetto al danno patrimoniale la documentazione prodotta non appare sufficiente per dimostrare il nesso di causalità tra il fatto illecito e il pregiudizio sofferto, e in particolare per dimostrare che il diniego di finanziamento opposto dai tre intermediari contattati trovi la sua unica ragion d'essere nella segnalazione del nominativo nei sistemi di informazione creditizia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto riguarda, invece, la voce del danno non patrimoniale, essa può essere riconosciuta, e ciò in coerenza con l'indirizzo oramai espresso da questo Arbitro (anche sulla falsariga dell'orientamento assunto dalla Cassazione) secondo cui in presenza di fatti, come la segnalazione erronea o non dovuta, idonei a ledere l'immagine del segnalato, creando un discredito personale, il danno, ancorché appunto nella sua componente non patrimoniale, è *in re ipsa*.

Esso può, dunque, essere equitativamente liquidato, nel caso di specie, nella misura onnicomprensiva di € 2.000,00. Misura che al Collegio sembra congrua tenuto conto che se, per un verso, la qualifica di non consumatore del cliente rende di certo la non corretta segnalazione nei sistemi di informazione creditizia come un fatto dotato di maggiore potenzialità lesiva per la sua immagine – atteso che l'esercizio di un'attività di impresa rende fisiologico il ricorso al credito, e dunque, in questo senso potenzialmente più frequente e diffusa la consultazione di quelle informazioni - per altro verso, le circostanze non solo (i) che nel caso di specie la segnalazione si sia protratta per un tempo decisamente breve (la segnalazione, diversamente da quanto afferma il cliente, sembra doversi datare alla primavera del 2010 ed è stata cancellata dall'intermediario ai primi di novembre, non appena intervenuta la precedente decisione del Collegio), ma anche (ii) che il cliente ne abbia avuto una percezione estremamente ridotta nel tempo (le richieste di finanziamento oggetto di diniego si collocano, tutte, cronologicamente a ridosso della cancellazione) rappresentano entrambi chiari indizi di come l'erronea segnalazione abbia avuto un'incidenza negativa sufficientemente ridotta per l'immagine del cliente.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale determinato in via equitativa nella misura di € 2.000,00.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alla spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI